SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 aprile 2003

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 aprile 2003, n. **56.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2003, N. 13

All'articolo 1, al comma 1, lettera a), *le parole:* « nei limiti del » *sono sostituite dalle seguenti:* « pari al ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – *(Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407). – 1.* All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale" ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – *(Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407). – 1.* All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario" ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – *(Copertura finanziaria). – 1.* Per le finalità di cui al presente decreto la spesa prevista è valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di euro relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978 ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1985):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (PISANU) il 5 febbraio 2003.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 febbraio 2003 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 febbraio 2003.

Esaminato dalla 1ª commissione l'11, 19 e 25 febbraio 2003.

Esaminato in aula ed approvato il 26 febbraio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3724):

Assegnato alla I commissione, in sede referente, il 27 febbraio 2003 con pareri del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla I commissione il 6, 11, 12, 13 e 20 marzo 2003.

Esaminato in aula il 24 marzo 2003 ed approvato il 26 marzo 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 19.

03G0070

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALE

DECRETO 7 febbraio 2003, n. **57.**

Regolamento recante modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che detta criteri per la «totalizzazione dei periodi assicurativi», ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità da parte dei lavoratori iscritti in due o più delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, senza aver perfezionato in alcuna di esse i requisiti di assicurazione e contribuzione minimi richiesti dai rispettivi ordinamenti per il riconoscimento del diritto a pensione, e demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), di stabilire le modalità di attuazione della relativa disciplina, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai predetti decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del febbraio/marzo 1999, che dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, una alternativa alla ricongiunzione onerosa, e demanda ad un intervento legislativo l'individuazione delle modalità di attuazione del principio della totalizzazione, cui è insito il carattere della gratuità;

Ritenuto che il richiamato articolo 71 debba trovare applicazione in funzione integrativa sia dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 — che, ai commi 1, 2, 3 e 4, introduce il principio generale del cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori soggetti esclusivamente al sistema contributivo ed, al comma 5, demanda all'autonomia gestionale degli enti privatiz-

zati, gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore dei liberi professionisti, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi posseduti presso altre forme di previdenza obbligatoria, per il conseguimento del diritto a pensione — sia delle discipline settoriali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi;

Sentiti, in data 30 marzo 2001, gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, 10 febbraio 1996, n. 103;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva degli atti normativi del 19 novembre 2001;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con il predetto parere;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, eseguita con atto n. 85995/16/318/13 del 5 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

2. La facoltà di totalizzazione, di cui al comma 1, opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.

4. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

Art. 2.

Totalizzazione di periodi assicurativi

1. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianità contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

2. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri:

a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

Art. 3.

Esercizio del diritto

1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.

2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, presentata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ove accolta, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto.

3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati, a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

Art. 4.

Pensione di vecchiaia

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto dall'ente presso il quale è inoltrata la domanda e al termine del relativo procedimento, quando:

a) è perfezionato il relativo requisito dell'età anagrafica secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, attestato, a pena di inammissibilità, con dichiarazione prodotta dall'interessato contestualmente alla domanda, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) sussistono, per effetto della sommatoria delle anzianità di iscrizione e di contribuzione possedute

nelle predette forme pensionistiche, i requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione minima prevista dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate;

c) sussistono gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti previdenziali.

2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché di quelli di cui al successivo articolo 5, dovrà comunque essere confermata, come condizione di procedibilità della domanda, da ogni singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione.

3. Il diritto alla totalizzazione si intende perfezionato quando la gestione presso cui è stata presentata la domanda, acquisita la documentazione di cui al comma 2 e verificata la sussistenza dei requisiti, anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il procedimento, che va concluso entro trenta giorni.

Art. 5.

Pensione di inabilità

1. Il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui all'articolo 1, purché tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.

Art. 6.

Modalità di liquidazione

1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento *pro-quota* secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della domanda.

2. Per le pensioni o quote di esse da liquidare con il sistema retributivo, ciascuna gestione, per determinare la quota di pensione di propria pertinenza:

a) stabilisce l'importo teorico della pensione cui l'iscritto avrebbe diritto se i periodi di assicurazione e di contribuzione, totalizzati per effetto del cumulo di cui all'articolo 1, comma 1, fossero stati compiuti in base al proprio ordinamento e applica ad esso il coefficiente di parametrazione dato dal rapporto tra l'anzianità di propria competenza, posseduta dall'iscritto, e quella risultante in base al predetto cumulo;

b) qualora i periodi assicurativi e contributivi complessivamente considerati superino il limite massimo di anzianità attribuibile secondo l'ordinamento della gestione cui afferisce l'ultimo periodo di assicurazione, prende in considerazione tale limite massimo e decurta le anzianità eccedenti.

3. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge o dei singoli ordinamenti e sono rapportati alle singole quote secondo il meccanismo di cui al comma 2, lettera *a)*, con onere a carico delle gestioni interessate.

4. Per la liquidazione della pensione di inabilità si tiene conto delle anzianità contributive acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse è imputato l'importo delle rispettive quote, ragguagliato all'anzianità contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo il criterio della proporzione, della maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base all'ordinamento della gestione che liquida la pensione di inabilità.

5. Gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta e sulla base di valutazioni di compatibilità finanziaria proprie delle singole gestioni, fermo restando il diritto alla totalizzazione come regolato dalle presenti disposizioni, possono adottare, con delibera soggetta ad approvazione ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ogni utile provvedimento inteso a conciliare l'impatto economico conseguente alla presente disciplina, con l'esigenza di salvaguardare gli equilibri finanziari della gestione.

Art. 7.

Integrazione al trattamento minimo

1. La gestione che risulta interessata all'erogazione della quota di maggiore importo calcolata secondo il sistema retributivo o misto, è tenuta a farsi carico dell'integrazione al trattamento minimo prevista dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria e determinata con riferimento all'importo complessivo delle quote liquidate dalle singole gestioni.

Art. 8.

Pagamento dei trattamenti

1. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è posto a carico della gestione cui è imputata la quota di importo maggiore, sulla base di rapporti tra gli enti interessati, anche con esplicito riferimento alla verifica della non coincidenza dei periodi di iscrizione ai fini del possesso dei requisiti.

2. Ciascuna gestione è responsabile della liquidazione della propria quota e deve corrispondere il relativo importo alla gestione erogatrice, con valuta anteriore alla data di pagamento. La ritardata o omessa corresponsione alla stessa delle singole quote non comporta il ritardato o mancato pagamento delle quote medesime da parte della gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti delle altre gestioni per le rispettive quote dovute.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 229

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri».

— Il testo dell'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), è il seguente:

«Art. 71 *(Totalizzazione dei periodi assicurativi).* — 1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».

— Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 1994, n. 196.

— Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1996, n. 52, supplemento ordinario.

— Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), è il seguente:

«Art. 1 *(Facoltà di ricongiunzione).* — 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di

chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

4. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'art. 2».

«Art. 2 *(Modalità di ricongiunzione)*. — 1. Ai fini di cui all'art.1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalle gestioni o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.

3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3».

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici è il seguente:

«Art. 1 *(Cumulo di periodi assicurativi)*. — 1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto art. 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

2. Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

3. Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.

4. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.

5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima».

Note all'art. 1:

— Per il testo del decreto legislativo n. 509 del 1994 v. note alle premesse.

— Per il testo del decreto legislativo n. 103 del 1996 v. note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 38 (L) *(Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)*. — 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L).

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (L).

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)».

Note all'art. 6:

— Per il testo del decreto legislativo n. 509 del 1994 v. note alle premesse.

— Per il testo del decreto legislativo n. 103 del 1996 v. note alle premesse.

03G0078

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nei mesi di luglio e agosto 2002, i territori delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, per gli eccezionali eventi atmosferici del mese di agosto 2002, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria, il 20 ottobre 2001 i comuni di Ottone e Cerignale in provincia di Piacenza; per fronteggiare l'eccezionale ondata di maltempo che il 4 settembre 2002 ha colpito il territorio dell'isola d'Elba; per fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della città di Apricena, nei giorni dal 31 agosto al 2 settembre 2002, nonché per fronteggiare l'eccezionale tromba d'aria che ha colpito, il territorio del comune di Modica (Ragusa) il giorno 15 settembre 2002, e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3276).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002, e nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria interessato dagli eventi atmosferici del mese di agosto 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 18 settembre 2002, con il quale è stato dichiarato o stato d'emergenza nel territorio dell'isola d'Elba, colpito da una eccezionale ondata di maltempo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Apricena investito da una eccezionale ondata di maltempo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Modica (Ragusa) colpito da una eccezionale tromba d'aria il 15 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 1° febbraio 2003, nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, concernente la proroga fino al 31 dicembre 2003, della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 19 luglio 2003, nel territorio del comune di Fiorenzuola, località Monte Beni, in provincia di Firenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia.

Vista la nota della regione Emilia-Romagna n. 23930/01/PGR del 2 novembre 2001 con la quale si rappresenta la necessità di attuare provvedimenti urgenti sia al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dall'evento calamitoso del 20 ottobre 2001 sia per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita;

Ravvisata la necessità di provvedere alla realizzazione di interventi urgenti per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi di cui è cenno in premessa nonché per ripristinare lo stato dei luoghi mediante gli indifferibili interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 12 agosto 2002,, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 114561/2002 concernente gli eventi verificatisi nell'isola d'Elba;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I presidenti delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Pie-

monte, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Sicilia, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori che agiscono per quanto concerne l'attività di gestione sulla base di specifiche direttive ed indicazioni dei medesimi presidenti delle regioni, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa.

2. I presidenti delle regioni provvedono:

a) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;

b) all'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissati dai presidenti stessi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su eventuali future provvidenze.

3. Le regioni interessate assicurano il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali interessati da altri eventi alluvionali.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, i presidenti delle regioni, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. I presidenti delle regioni, anche avvalendosi dell'ausilio di soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, limitatamente agli interventi di competenza delle amministrazioni statali, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad € 500.000,00.

4. I presidenti delle regioni o i soggetti attuatori, sulla base delle specifiche direttive ed indicazioni eventualmente fornite dai medesimi presidenti, provvedono, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, i presidenti delle regioni possono procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzata, ove necessario, la deroga alla normativa indicata all'art. 4, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

Art. 3.

1. All'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, ivi compresi quelli eventualmente disposti per far fronte alla prima fase di emergenza, da parte degli enti territoriali e degli uffici territoriali di Governo, si provvede nel limite di 63 milioni di euro così ripartito: 10 milioni di euro alla regione Lombardia; 8 milioni di euro alla regione Veneto; 2,5 milioni di euro a ciascuna delle regioni Marche, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Piemonte, Lazio e Abruzzo; 2 milioni di euro alla regione Emilia-Romagna e 5 milioni di euro alla regione Siciliana per gli eventi di cui in premessa; 23 milioni di euro alla regione Toscana di cui 20 milioni di euro da destinare all'isola d'Elba.

2. Per l'utilizzo delle predette risorse possono essere istituite apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni. Relativamente alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le risorse spettanti confluiranno nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

3. L'importo di 1 milione di euro è destinato al potenziamento dei mezzi, materiali e attrezzature logistiche del Dipartimento della protezione civile della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri da impiegare per l'espletamento delle iniziative di contrasto agli eventi calamitosi.

4. I presidenti delle regioni, per le medesime finalità e con le stesse modalità previste dalla presente ordinanza, possono, altresì, utilizzare eventuali risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci regionali, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori risorse finanziarie che potranno essere destinate allo scopo.

5. Agli oneri relativi al comma 1 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi all'art. 5, pari a 70 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;

legge 7 agosto 1990, n 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-*quater*, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater* ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. n. 191, comma 3;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;

decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17, 21 e 23;

legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;

decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 e successive modifiche ed integrazioni, art. 1-*septies*;

decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, art. 1;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga, ed in particolare:

legge regione Emilia-Romagna 18 maggio 1999, n. 9, art. 4, comma 8, lettera *b)*;

legge regione Emilia-Romagna 25 febbraio 2000, n. 9, articoli 5, 7, 8,13, 14, 15, 16, 19 e 28;

legge regione Emilia-Romagna 15 novembre 2001, n. 40, articoli 57, 58 e 59;

regolamento regione Emilia-Romagna 14 marzo 2001, n. 6, articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 17;

legge regione Veneto 4 febbraio 1980, n. 6, e successive modificazioni;

legge regione Veneto 16 agosto 1984, n. 58, e successive modificazioni;

legge regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58, e successive modificazioni;

legge regione Veneto 29 novembre 2001, n. 30 e successive modificazioni.

2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, e successive modifiche, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 5.

1. Il sindaco del comune di Apricena, per l'ambito territoriale di competenza, provvede a porre in essere i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni derivanti dall'eccezionale ondata di maltempo che ha investito il territorio del comune nel periodo 31 agosto-2 settembre 2002. Il sindaco adotta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano di interventi atti a consentire il ripristino delle strutture pubbliche danneggiate, la sistemazione idro-

geologica e la messa in sicurezza dell'abitato, il ristoro dei danni subiti dalla popolazione nonché la realizzazione di un canale scolmatore del torrente Vallone.

2. Per la realizzazione degli interventi contenuti nel piano, ivi compresi quelli eventualmente disposti per far fronte alla prima fase di emergenza, si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza in quanto compatibili.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, il Dipartimento della protezione civile concorre nel limite massimo di 6 milioni di euro, che a tal fine sono trasferite alla regione Puglia anche per le successive assegnazioni al comune di Apricena.

Art. 6.

1. Il Presidente della regione Emilia-Romagna può, per l'attuazione degli interventi relativi ai comuni di Ottone e Cerignale (Piacenza) avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, utilizzare le residue risorse finanziarie di cui all art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2431/1 996 pari a € 311.275,20 nonché quota parte del mutuo contratto per interventi di protezione civile ai sensi dell'ordinanza n. 3124/2001 pari a € 657.141,79.

Art. 7.

1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del medesimo Dipartimento della protezione civile.

Art. 8.

1. Dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267, nell'ambito delle norme giuridiche suscettibili di deroga sono espunti i riferimenti alla legge 24 aprile 1975, n. 131 e ai relativi adempimenti autorizzativi, e alla legge 7 agosto 1982, n. 704, e ai relativi adempimenti autorizzativi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A04555

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 2003.

Emissione di una nona tranche di certificati di credito del Tesoro poliennali, con godimento 1° ottobre 2002 e scadenza 1° ottobre 2009, da destinare ad operazioni di concambio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute, ed in particolare, il comma 2, il quale prevede che il Ministro medesimo può procedere, con propri decreti, ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 marzo 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 29.074 di milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 28 ottobre, 27 novembre e 19 dicembre 2002, 23 gennaio 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° ottobre 2002 e scadenza 1° ottobre 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei

suddetti certificati di credito del Tesoro, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º ottobre 2002 e scadenza 1º ottobre 2009 (codice IT0003384903), fino all'importo massimo di nominali 3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 28 ottobre 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi, riservata agli operatori specialisti di cui all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli di cui al successivo art. 2, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente decreto.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 28 ottobre 2002.

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori specialisti, del seguente «titolo di scambio»:

BTP 3,25% 15 aprile 1999/2004 (codice IT0001326567).

Il prezzo di scambio del suddetto titolo sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

La provvigione di collocamento prevista dall'art. 8 del citato decreto ministeriale 28 ottobre 2002 non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 20 marzo 2003, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con fun-

zioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Il dipartimento del tesoro è autorizzato ad escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Tale esclusione verrà esercitata per il tramite dell'Ufficiale rogante unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale di titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione dell'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7, per il rapporto di scambio.

Il rapporto di scambio è pari al rapporto tra il prezzo dei titoli aggiudicati in asta ed il prezzo del titolo offerto in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato eon le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite relative ai titoli di scambio da regolare nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 25 marzo 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosettantacinque giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica le relative partite nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il 25 marzo 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo ai certificati sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 11.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 12.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A04509

DECRETO 24 marzo 2003.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Latina, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1º febbraio 2001, con i quali è stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Considerato che, con sentenza n. 6184/02, in data 8 maggio 2002, il T.A.R. per il Lazio. accogliendo il ricorso proposto dalla Bingo Sport S.r.l. (plico 280 - provincia di Latina), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, poiché «appare illogico ed inficiato da difetto di istruttoria l'operato della Commissione che, da un lato, procede alla valutazione di alcune voci non collegate all'esame del progetto nel suo insieme e, dall'altro, omette di assegnare punteggi a quei sottocapitoli che, come i materiali, la superficie a disposizione per utente, il numero delle postazioni, l'accessibilità alla sala, l'urbanizzazione della zona, la vicinanza ad infrastrutture commerciali, i parcheggi, i servizi igienici ed il personale impiegato, non richiedevano apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale, ma rispondevano a risultanze oggettive direttamente rilevabili dalla descrizione dell'impianto»;

Considerato che, con sentenza n. 6564/02, in data 15 maggio 2002, il T.A.R. per il Lazio, ha accolto il ricorso proposto dalla Fan S.r.l. (plico 971 - provincia di Latina) e annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, ritenendo «quantomeno fondata la doglianza relativa all'eccesso di potere per erronea valutazione da parte della Commissione esaminatrice del progetto presentato dalla società ricorrente» in quanto «a seguito della richiesta istruttoria disposta con ordinanza presidenziale n. 510 del 2001, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con nota n. 04/122689 del 16 gennaio 2002 della Direzione generale, nel fornire i richiesti chiarimenti, ha fatto presente che alla domanda della Società ricorrente potevano essere attribuiti 5 punti anziché 2 per la voce di valutazione B4 (parcheggi pubblici in prossimità della sala)»;

Atteso che, in ottemperanza alle pronunce giurisdizionali di cui trattasi, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalle Società in parola, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla Commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della Bingo Sport S.r.l. (plico 280 - provincia di Latina) il punteggio complessivo pari a **53 punti**, e alla offerta della Fan S.r.l. (plico 971 - provincia di Latina) il punteggio complessivo pari a **punti 50**;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione delle predette sentenze e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Cremona in base alle suddette risultanze istruttorie, fatti salvi i provvedimenti conseguenti ad eventuali pronunce del Consiglio di Stato in sede di appello;

Considerato che nei confronti delle Società Latina Bingo S.r.l. (plico 166) e Bingo Plutocrate (plico 1134) è già concluso il procedimento di assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo e che, nell'interesse erariale, è opportuno che prosegui l'esercizio del gioco stesso nelle sale gestite da dette Società;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Latina, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata come di seguito indicato:

LAZIO

Provincia	Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
	1	**1321**	**San Fernando S.r.l.**	**Aprilia**	**64**
	2	**280**	**Bingo Sport S.r.l.**	**Terracina**	**53**
	3	**971**	**Fan S.r.l.**	**Latina**	**50**
	4	**265**	**Play Service S.r.l.**	**Latina**	**47**
	5	166	Latina Bingo S.r.l.	Latina	46
	6	1134	Bingo Plutocrate	Formia	46
	7	1039	International Game Systems S.r.l.	Latina	44
	8	989	Bingomatica S.r.l.	Latina	43
	9	1109	Torre La Felce	Pontinia	36
	10	1275	Pontecorvi Massimo	Latina	35
Latina	11	86	Totobingo S.r.l.	Latina	34
	12	966	D'Errico Angelica	Sabaudia	31
	13	1142	Faer S.r.l.	Latina	30
	14	1192	Bingo Miami Beach S.r.l.	Latina	26
	15	730	Soc. Play Five S.r.l.	Aprilia	26
	16	910	Saturnino S.r.l.	Latina	25
	17	1020	Soc. It. Gest. Att. Comm.li S.r.l.	Latina	25
	18	610	International Game Systems S.r.l.	Aprilia	24
	19	618	International Game Systems S.r.l.	Aprilia	23
	20	893	Gin Fizz S.r.l.	Formia	23
	21	586	S.r.l. Cros Città Mercato	Formia	16

2. Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la Bingo Sport S.r.l. (plico 280 - provincia di Latina) e la Fan S.r.l. (plico 971 - provincia di Latina) dovranno ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulle Società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse all'intempestiva rinuncia delle Società stesse per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione. Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, le Società in parola dovranno approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 24 marzo 2003

p. *Il direttore generale:* ZODDA

03A04554

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Montepulciano dell'Ufficio del territorio di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le note dell'Ufficio provinciale del territorio di Siena protocollo n. 48306 del 5 marzo 2003 e protocollo n. 50359 del 6 marzo 2003, con le quali sono stati comunicati il periodo e la causa del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Montepulciano;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 5 marzo non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dal guasto tecnico del «server» — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente per la Toscana, che in data 18 marzo 2003 con protocollo n. 132 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Montepulciano dell'Ufficio del territorio di Siena nel giorno 5 marzo 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 24 marzo 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

03A04553

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2003)**, coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302

1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «pari al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «*pari al* 90 per cento»;

b) al comma 4 dopo le parole: «Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 7, commi 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), come modificati dal decreto-legge qui pubblicato:

«3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti, organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dello assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale *pari al 90 per cento* dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato *limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.*».

Art. 2.

Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*«1-*bis. *L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.».*

Riferimenti normativi:

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), come modificato dal decreto legge qui pubblicato:

«Art. 2. — 1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

1-bis. *L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.*

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.

3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 (Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata):

«3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali è determinata l'amministrazione competente, nonché degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi civili.».

Art. 3.

Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407

1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: «scuola secondaria superiore e di corso universitario», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2), come modificato dal decreto legge qui pubblicato:

«Art. 4. — 1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'art. 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.».

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Gli importi già corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, v. nella nota all'art. 1.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui al presente decreto la spesa prevista è valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di euro relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

*2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2):

«Art. 18 *(Copertura finanziaria)*. — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari, per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte:

a) per l'anno 1990, quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo dello specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo»; quanto a lire 32 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Ripiano debiti settore editoriale (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 50 miliardi, mediante utilizzo dell'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991»; quanto a lire 20 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Riforma della legge sulle servitù militari»; quanto a lire 9,85 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) per gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, lo specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo» nonché, quanto a lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991» iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 7, secondo comma, n. 2), e 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 7. — *Omissis.*

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) *Omissis.*

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».

«Art. 11-*ter*. — *Omissis.*

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A04518

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 aprile 2003

Dollaro USA	1,0830
Yen giapponese	128,72
Corona danese	7,4261
Lira Sterlina	0,68770
Corona svedese	9,2468
Franco svizzero	1,4827
Corona islandese	83,73
Corona norvegese	7,8330
Lev bulgaro	1,9505
Lira cipriota	0,58442
Corona ceca	32,060
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,52
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6274
Lira maltese	0,4240
Zloty polacco	4,4060
Leu romeno	36275
Tallero sloveno	232,2152
Corona slovacca	41,065
Lira turca	1836000
Dollaro australiano	1,8023
Dollaro canadese	1,6019
Dollaro di Hong Kong	8,4465
Dollaro neozelandese	1,9685
Dollaro di Singapore	1,9164
Won sudcoreano	1358,19
Rand sudafricano	8,6153

Cambi del giorno 3 aprile 2003

Dollaro USA	1,0702
Yen giapponese	127,85
Corona danese	7,4261
Lira Sterlina	0,68530
Corona svedese	9,2017
Franco svizzero	1,4854
Corona islandese	83,28
Corona norvegese	7,8250
Lev bulgaro	1,9500
Lira cipriota	0,58500
Corona ceca	31,855
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,21
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,6231
Lira maltese	0,4233
Zloty polacco	4,3587
Leu romeno	36310
Tallero sloveno	232,0224
Corona slovacca	41,116
Lira turca	1800000
Dollaro australiano	1,7936
Dollaro canadese	1,5773
Dollaro di Hong Kong	8,3468
Dollaro neozelandese	1,9585
Dollaro di Singapore	1,9010
Won sudcoreano	1342,99
Rand sudafricano	8,4907

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A04681 - 03A04682

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dotarem»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 79 del 18 febbraio 2003

Medicinale: DOTAREM.

Titolare A.I.C.: Guerbet, con sede in Roissy CDG, BP 50400, F-95943 Cedex (Francia).

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili (B5).

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale Dotarem, è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica del condizionamento primario del medicinale in oggetto indicato, consistente nella sostituzione dell'attuale flacone contenente «30 ml di volume nominale» in un flacone contenente «20 ml di volume nominale».

Relativamente alla confezione sottospecificata:

«20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone - A.I.C. n. 029724046.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

«20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone A.I.C. n. 029724046;

in:

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 80 del 18 febbraio 2003

Medicinale: DOTAREM.

Titolare A.I.C.: Guerbet, con sede in Roissy CDG, BP 50400, F-95943 Cedex (Francia).

Variazione A.I.C.: 14. Modifica delle specifiche relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale Dotarem è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica delle specifiche relative al principio attivo, e più precisamente la specifica del test dell'Etanolo che passa da 500 ppm w/w a 1000 ppm w/w, relativamente alle confezioni sotto specificate:

«5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala - n. A.I.C. 029724010;

«10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone - n. A.I.C. 029724022;

«15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone - n. A.I.C. 029724034;

«20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone - n. A.I.C. 029724046;

«15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita - n. A.I.C. 029724059;

«20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita - n. A.I.C. 029724061 (sospesa);

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone da 60 ml - n. A.I.C. 029724073;

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone da 100 ml - n. A.I.C. 029724085.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

«5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala - n. A.I.C. 029724010;

«10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone - n. A.I.C. 029724022;

«15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone - n. A.I.C. 029724034;

«20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone - n. A.I.C. 029724046;

«15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita - n. A.I.C. 029724059;

«20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita - n. A.I.C. 029724061 (sospesa).

in:

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala da 5 ml - n. A.I.C. 029724010;

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 10 ml - n. A.I.C. 029724022;

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 15 ml - n. A.I.C. 029724034;

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 20 ml - n. A.I.C. 029724046;

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita da 15 ml - n. A.I.C. 029724059;

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita da 20 ml - n. A.I.C. 029724061 (sospesa);

Per la confezione «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita da 20 ml - n. A.I.C. 029724061, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 81 del 18 febbraio 2003

Medicinale: DOTAREM.

Titolare A.I.C.: Guerbet, con sede in Roissy CDG, BP 50400, F-95943 Cedex (Francia).

Variazione A.I.C.:

15. Modifica secondaria della produzione del medicinale;

cambiamento composizione qualitativa materiale condizionamento primario per i prodotti sterili (B5);

23. Cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale Dotarem, è modificato come di seguito indicata:

si approva la modifica secondaria della produzione del medicinale in oggetto indicato da:

«sterilizzazione per filtrazione e riempimento con tecnica asettica»;

a:

«sterilizzazione attraverso caldo umido».

Conseguentemente varia la composizione del tappo dello stantuffo e del tappo della siringa e aggiunta nelle condizioni di conservazione della seguente dicitura:

«Non congelare»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita da 15 ml - n. A.I.C. 029724059;

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita da 20 ml - n. A.I.C. 029724061 (sospesa).

Per la confezione «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita da 20 ml - n. A.I.C. 029724061, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04393 - 03A04394 - 03A04395

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cebran»

Estratto decreto n. 79 del 5 marzo 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorio Chimico Garant S.r.l., con sede in via Melchiorre Gioia n. 47, Milano, con codice fiscale n. 01668650151.

Medicinale: CEBRAN.

Confezione:

A.I.C. n. 028568018 - «1% gocce orali, soluzione» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 028568020 - «30 mg compresse» 30 compresse.

È ora trasferita alla società Deafarma S.r.l., con sede in piazzale Cadorna Luigi n. 11, Milano, con codice fiscale n. 12600720150.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04396

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fosfalugel»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 142 del 7 marzo 2003

Società: Yamanouchi Pharma S.p.a., via delle Industrie n. 2 - 20061 Carugate, Milano.

Specialità medicinale: FOSFALUGEL.

«Gel Orale» 26 bustine 20 g - A.I.C. n. 025234028.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Fosfalugel, «gel orale» 26 bustine 20 g - A.I.C. n. 025234028, prodotti anteriormente al 4 dicembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 534 del 4 novembre 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 3 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04397

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Abbadia San Salvatore (provincia di Siena) ha adottato il 24 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,8 per mille;

di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,6 per mille, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, art. 4, comma 1, convertito con legge n. 556/1996, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita da abitazione principale;

di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,00 per mille, per le nuove costruzioni adibite ad attività industriali ed artigianali, ricadenti nelle vie indicate nell'allegato *A)* facente parte integrante e sostanziale del presente atto ed ultimate nel corso dell'anno 2003; per tali immobili l'aliquota del 4,00 per mille verrà applicata anche per i successivi quattro anni;

di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,00 per mille, per le nuove costruzioni adibite ad attività commerciali, industriali ed artigianali, ricadenti nella zona artigianale Val di Paglia in via S.S. Cassia ultimate nel corso dell'anno 2003; per tali immobili l'aliquota del 4,00 per mille verrà applicata anche per i successivi quattro anni;

di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,00 per mille, per gli immobili adibiti ad attività commerciale ed artigianale e ricadenti nelle vie indicate nell'allegato *B)* facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che la detrazione di imposta per l'abitazione principale, salvo quanto stabilito nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, è pari a € 103,29, pari cioè all'importo minimo stabilito dalla legge.

(Omissis).

03A03604

COMUNE DI BAGNASCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bagnasco (provincia di Cuneo) ha adottato il 10 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitaazione principale;

6,5 per mille per gli altri immobili.

2. Di stabilire, per l'abitazione principale, la detrazione di € 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A03605

COMUNE DI BARI SARDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bari Sardo (provincia di Nuoro) ha adottato il 28 gennaio e 18 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 le aliquote da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura stabilita per l'esercizio 2002, per le varie categorie di immobili sotto elencate:

nella misura minima del 4 per mille da applicare sulla base imponibile per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

nella misura del 5,5 per mille per tutte le altre categorie di immobili, diverse dalle abitazioni principali, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

nella misura del 5,5 per mille per le aree fabbricabili.

Di confermare per l'esercizio 2003, l'importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 103,29, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

03A03606

COMUNE DI BORRIANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Borriana (provincia di Biella) ha adottato il 7 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune come in appresso:

consistenze per abitazione principale e pertinenze alle stesse: 4,50 per mille;

consistenze di non residenze: 5,50 per mille;

fabbricati produttivi ad esclusione delle imprese esercenti commercio al minuto: 5,50 per mille.

2. Di dare atto che la detrazione per abitazione principale è di € 119 rapportate al periodo d'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A03607

COMUNE DI ENEMONZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Enemonzo (provincia di Udine) ha adottato il 21 gennaio e 14 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Di stabilire per il 2003 l'aliquota I.C.I. come segue:

per l'abitazione principale e sue pertinenze al 4 per mille;

(Omissis).

aliquota I.C.I. per tutti i restanti immobili al 7 per mille.

1. Di rideterminare per l'anno di imposta 2003 particolari detrazioni:

la detrazione per l'abitazione principale e per le dipendenze della stessa viene definita nell'importo di € 130,00 per tutti gli edifici comunque classificati nelle categorie catastali, indistintamente rispetto ai nuclei familiari che negli stessi risiedono;

la detrazione per gli edifici occupati da persone sole con godimento del solo reddito di pensione non superiore ad annui € 6.713,94 oltre al reddito della sola abitazione principale, o da due persone con godimento di soli redditi da pensione non superiori ciascuno al minimo I.N.P.S. oltre al reddito della sola abitazione principale, viene definito nella somma di € 155,00;

la detrazione per l'abitazione principale è determinata nella misura di € 206,58 per gli edifici posseduti da soggetti aventi i seguenti requisiti:

il cui nucleo familiare sia composto da persone di età inferiore ai trentacinque anni;

nel cui nucleo familiare sia certificabile, dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, la presenza di un portatore di handicap.

(Omissis).

03A03608

COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Guardia Lombardi (provincia di Avellino) ha adottato il 17 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire che per l'anno 2003 sono confermate.

1. f) le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria nella misura del 5,50 per mille;

aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per gli alloggi locati con contratto registrato, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale.

2. Di confermare inoltre, le detrazioni I.C.I. di € 103,29 prevista dall'art. 8. comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A03609

COMUNE DI MAGLIONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Maglione (provincia di Torino) ha adottato il 1º febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di determinare in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

03A03610

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mandello del Lario (provincia di Lecco) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'esercizio 2003 ai fini I.C.I. le aliquote vigenti nelle seguenti misure:

abitazione principale: 4 per mille;

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo dei sottotetti limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 4 per mille,

nonché ogni altra disposizione contenuta nel vigente regolamento comunale I.C.I.

2. Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è stata confermata nella misura di € 113,62, con deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2002.

(Omissis).

03A03611

COMUNE DI MARZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Marzano (provincia di Pavia) ha adottato il 20 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2003 con l'aliquota del 6 per mille per tutte le unità immobiliari.

2. Di dare atto che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è applicabile per l'anno 2003 nella misura stabilita dalla legge pari ad € 103,29.

3. Di confermare una ulteriore detrazione di € 130,00 per le particolari situazioni socio-economiche previste nella deliberazione n. 29/00 e qui di seguito riportate:

Componenti il nucleo familiare: pensionati, coniuge a carico di pensionato, portatori di handicap, anziani non autosufficienti disoccupati, cassaintegrati	Reddito massimo	Ulteriore detrazione
1	€ 5.200,00	€ 130,00
2	€ 8,270,00	€ 130,00
3	€ 15.500,00	€ 52,00
Da lavoro dipendente 2 o più componenti	€ 10.850,00	€ 130,00
	€ 1.300,00 per ogni familiare a carico	

(Omissis).

03A03612

COMUNE DI MISSAGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Missaglia (provincia di Lecco) ha adottato il 30 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,8 per mille, dando atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ammonta a € 104,00 (L. 201.372) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A03613

COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mugnano del Cardinale (provincia di Avellino) ha adottato il 14 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, vengono confermate nelle stesse misure fissate per l'anno 2002 e, quindi, nel modo seguente:

a) aliquota su abitazione principale: 4,50 per mille;

b) aliquota sugli altri cespiti: 6,00 per mille;

che, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la detrazione viene confermata nella misura di € 103,29 rapportati ad anno, senza altre agevolazioni o riduzioni.

(Omissis).

03A03614

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pavia di Udine (provincia di Udine) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille, già applicata nell'anno 2002.

(Omissis).

3. Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono € 103,29 annui, ai sensi e con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

4. Di confermare, anche per il 2003, la detrazione di € 154,94 dall'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale di proprietà per ultrasessantacinquenni, solo nei seguenti casi:

a) persone sole, titolari unicamente di pensione sociale;

b) coniugi, entrambi titolari unicamente di pensione sociale, a condizione che occupino da soli l'immobile, fatta salva la presenza di altre persone a carico prive di alcun reddito.

4. Per l'anno 2003 non trova applicazione il comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; tale comma non si applica nemmeno alle unità immobiliari indicate al comma 4 dell'articolo citato nel presente capoverso.

(Omissis).

03A03615

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pecetto di Valenza (provincia di Alessandria) ha adottato il 13 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure diversificate:

aliquota ordinaria: 7% per mille;

aliquota abitazioni principali: 6% per mille;

detrazione abitazione principale: € 103,29.

(Omissis).

03A03616

COMUNE DI PEDAVENA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pedavena (provincia di Belluno) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e l'ammontare della detrazione per la prima casa che saranno applicate in questo comune, come segue:

a) aliquota nella misura del 4,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con le agevolazioni previste dal regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 18 dicembre 1998, come modificato con deliberazioni consiliari n. 67 del 28 dicembre 1999 e n. 2 del 24 gennaio 2002;

b) aliquota nella misura del 5 per mille per le aree edificabili;

c) aliquota nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

d) detrazione di € 165,27 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Di stabilire, inoltre:

che nel quadro degli impegni assunti dal comune di Pedavena, a seguito della sottoscrizione del patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino, approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 10 novembre 1998, che, per i nuovi insediamenti aderenti al patto medesimo, viene applicata l'aliquota minima (4 per mille) per la durata di cinque anni;

che per tutte le zone di classe «C» escluse dal P.P.A. e per la zona «BSE» - Centro di Pedavena, soggetta a piano particolareggiato, i valori guida dei terreni edificabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. di cui alla deliberazione consiliare n. 42 del 10 giugno 1997 sono ridotti al 10%.

(Omissis).

03A03617

COMUNE DI PORTOFERRAIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Portoferraio (provincia di Livorno) ha adottato il 31 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di modificare l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, innalzandola dal 6,7 per mille al 7 per mille.

L'aliquota dovrà applicarsi alle unità immobiliari ricadenti nelle categorie catastali A/10, C/1 e D (tutte le classi); alle aree fabbricabili ed alla categoria residuale «altri immobili soggetti ad imposizione».

Evidenzia che appartengono alla categoria «altri immobili soggetti ad imposizione» le unità immobiliari diverse da «abitazione principale», da «unità immobiliare concessa in comodato a parenti e affini entro il secondo grado, che la utilizzino come abitazione principale»; da «unità immobiliare locata con contratto registrato a persone fisiche che la utilizzino come abitazione principale». Per le unità identificate nel capoverso precedente continuano ad applicarsi le aliquote vigenti più avanti elencate.

2. Di prevedere l'applicazione dell'aliquota agevolata del 6 per mille anche all'ipotesi di unità immobiliari ricadenti nella categoria A (escluso A/10) utilizzate dal proprietario, titolare di licenza di pubblico esercizio, limitatamente ai casi di attività ricettive (alberghi e pensioni) e attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar, etc.), quali alloggi ad uso esclusivo per il personale dipendente.

La qualifica di dipendente dovrà risultare dalla tenuta dei previsti libri obbligatori ai fini I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

I soggetti interessati all'agevolazione dovranno presentare entro il 30 giugno di ogni anno apposita istanza su moduli predisposti dal comune;

3. Di prevedere l'applicazione dell'aliquota ridotta pari al 4,4 per mille, per l'ipotesi di unità immobiliari ricadenti nelle categorie A/10, C/1, C/3 e D, per la durata massima di tre anni d'imposta decorrenti dal 1° gennaio 2003, possedute da soggetti nuovi imprenditori (imprenditori individuali o società di persone) che acquistino una nuova unità immobiliare, come sopra identificata, per svolgervi attività artigianale, professionale o commerciale.

L'aliquota ridotta verrà concessa esclusivamente per il periodo di effettivo utilizzo dell'immobile acquistato quale bene strumentale.

L'ipotesi agevolativa è riconosciuta altresì nel caso in cui l'imprenditore, così come definito dall'art. 2083 del codice civile, divenga proprietario, a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione, di un immobile in precedenza concesso in locazione.

I soggetti interessati all'applicazione dell'aliquota ridotta, se nuovi proprietari, dovranno produrre apposita istanza entro il 30 giugno di ogni anno e, limitatamente al primo anno, produrre copia del certificato di attribuzione della partita IVA, nonché dell'atto di acquisto dell'immobile. Nello stesso termine il soggetto che ha esercitato il diritto di prelazione dovrà procedere all'esibizione del contratto di acquisto e della comunicazione effettuata al proprietario con la quale veniva comunicata la facoltà di esercizio del diritto di prelazione.

4. Di confermare per l'anno 2003 le altre aliquote valide per l'anno 2002 e così riassunte:

aliquota ridotta del 4,4 per mille da applicarsi agli immobili definiti abitazione principale;

aliquota maggiorata del 7 per mille da applicarsi agli alloggi non locati;

aliquota agevolata del 6 per mille da applicarsi agli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto (persona fisica) che la utilizzi come abitazione principale o concessi dal proprietario in comodato a parenti ed affini fino al secondo grado che la utilizzino come abitazione principale.

I contribuenti che intendono usufruire dell'aliquota agevolata per la prima dovranno presentare al comune, entro il termine previsto per il versamento della rata in acconto (30 giugno), l'apposito modello disponibile presso il servizio tributi di questo Ente.

I contribuenti che hanno già richiesto le agevolazioni, a partire dall'anno 2003 non dovranno ripetere la presentazione del modello se non per comunicare eventuali variazioni riguardanti il nominativo del locatario, il nominativo del comodatario e/o i nuovi termini del contratto di locazione.

Il contribuente dovrà comunque comunicare al servizio tributi il momento in cui vengono meno i presupposti per usufruire dell'agevolazione quali, a mero titolo esemplificativo, la fine degli effetti del contratto di locazione o del comodato.

(Omissis).

03A03618

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pozzuolo Martesana (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Aliquota ordinaria: 6 per mille.

Aliquota al 5,5 per mille: immobili del gruppo catastale A (eccetto A10) dati in locazione a titolo di abitazione principale con «contratto convenzionato» (legge 9 dicembre 1998, n. 431).

Aliquota al 7 per mille: alloggi non locati.

Detrazione per abitazione principale: € 129,12.

Detrazione per abitazione principale elevata ad € 154,94 (ex lire 300.000) a favore delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale.

(Omissis).

03A03619

COMUNE DI PRAY

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pray (provincia di Biella) ha adottato il 14 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,5 per mille.

2. Di determinare, per l'anno 2003, la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di € 104,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A03620

COMUNE DI ROBBIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Robbio (provincia di Pavia) ha adottato il 18 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,25 per mille per abitazione principale, terreni agricoli, aree fabbricabili, e nella misura del 6,50 per mille per gli altri fabbricati.

2. Di stabilire in € 104,00 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di stabilire una ulteriore detrazione di € 104,00 sulla prima casa di categoria catastale A3 - A4 - A5 per tutti i cittadini con reddito familiare fino a € 10.400,00 da pensione (ex lavoro dipendente) e/o da lavoro dipendente. I cittadini entro il 30 giugno tramite autocertificazione dichiareranno: di appartenere alle categorie citate, di non possedere altri immobili escluse le pertinenze dell'abitazione e di rientrare nei limiti di redito fissato.

(Omissis).

03A03621

COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sambuca di Sicilia (provincia di Agrigento) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 come di seguito:

a) abitazione principale: aliquota al 5 per mille;

b) immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota al 6 per mille;

c) applicare nella misura di € 103,29 la detrazione prevista per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03622

COMUNE DI SCHILPARIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Schilpario (provincia di Bergamo) ha adottato il 12 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

b) altre unità immobiliari: 6,5 per mille;

d) aree edificabili: secondo i parametri adottati dal consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 23 maggio 2002.

2. Di determinare, altresì, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A03623

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Seren del Grappa (provincia di Belluno) ha adottato il 14 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e l'ammontare della detrazione per la prima casa che saranno applicate in questo comune, come segue:

a) 4,5 per mille per le abitazioni principali;

b) 6 per mille per le abitazioni non principali;

c) 5 per mille per altri fabbricati (diversi dalle abitazioni);

d) 6 per mille per le aree edificabili;

e) 4 per mille per fabbricati ristrutturati secondo quanto previsto all'art. 7 del vigente regolamento;

f) 4 per mille per nuovi insediamenti produttivi aderenti al patto territoriale di sviluppo;

g) detrazione di € 103,30 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

2. Di stabilire, inoltre, nel quadro degli impegni assunti dal comune di Seren del Grappa, a seguito della sottoscrizione del Patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino, approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 28 ottobre 1998, che, per i nuovi insediamenti aderenti al patto medesimo, viene applicata l'aliquota minima (4 per mille) per la durata di cinque anni.

(Omissis).

03A03624

COMUNE DI SETTIMO VITTONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Settimo Vittone (provincia di Torino) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di fissare per l'anno 2003 nella seguente misura l'aliquota per l'applicazione dell'imposta I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. per i motivi elencati in premessa che si intendono integralmente riportati nel dispositivo della presente:

1) aliquota ordianria del 5,25 per mille;

2) aliquota agevolata per abitazioni principali 4,75 per mille;

Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

03A03625

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Soiano del Lago (provincia di Brescia) ha adottato il 2 gennaio 2003 e il 12 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Aliquote:

4,50 per mille relativamente all'abitazione principale;

7 per mille relativamente agli altri immobili.

2. Detrazioni (spettanti esclusivamente alle abitazioni principali):

€ 103,29 per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1 - A/8 - A/9 - A/11.

€ 103,29 per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7, qualora il soggetto passivo dell'imposta sia proprietario di altre abitazioni sul territorio dello Stato, oltre a quella di residenza.

€ 165,27 per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 purché il soggetto passivo dell'imposta non sia proprietario di altre abitazioni sul territorio dello Stato, oltre a quella di residenza.

(Omissis).

03A03626

COMUNE DI SUEGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sueglio (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente:

immobili diversi da abitazioni: 6 per mille;

immobili ralizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili: 6 per mille;

abitazione principale (compresa cantina - solaio - box - se asserviti all'abitazione principale): 6 per mille;

abitazioni in aggiunta alla principale: 6 per mille;

alloggi non locati: 6 per mille;

abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili residenti in questo comune ma ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari: 6 per mille;

fabbricati di enti non economici che non hanno scopo di lucro: 6 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille;

terreni agricoli: esenti - ai sensi art. 7, decreto legislativo n. 504/1992.

Detrazione d'imposta per l'abitazione principale: € 206,00.

(Omissis).

03A03627

COMUNE DI TAGGIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Taggia (provincia di Imperia) ha adottato il 13 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare come segue, per l'anno 2003, le stesse aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari situate nel territorio del comune di Taggia in vigore nell'anno 2002:

a) terreni agricoli: 4,40 per mille;

b) immobili adibiti ad abitazione principale: 5,50 per mille;

c) immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel comune alle condizioni definite dagli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5,5 per mille;

d) altri immobili: 7 per mille.

2. Di dare atto che i contribuenti interessati ad usufruire della applicazione dell'aliquota di cui alla lettera *c)* del precedente capoverso dovranno produrre tempestivamente, all'ufficio tributi del comune, apposita comunicazione corredata da copia del contratto di locazione.

3. Di mantenere invariata, nella misura di € 118,79, come determinata dal C.C, con delibera n. 3/1996, la detrazione concessa ai detentori di abitazione principale.

(Omissis).

03A03628

COMUNE DI TERRAZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Terrazzo (provincia di Verona) ha adottato il 16 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare anche per l'anno 2003 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2. Di determinare la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29 così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122.

(Omissis).

03A03629

COMUNE DI TICINETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ticineto (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, in via generale, nella misura del 5 per mille.

Stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per edifici o unità immobiliari adibiti ad abitazione, diversi dalla prima abitazione, che siano tenuti a disposizione dei proprietari o comunque sfitti.

Stabilire la detrazione spettante per la prima casa, in € 103,30.

(Omissis).

03A03630

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501080/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.